



Le novità in ambito di:

◆ news dall'Agenzia delle Entrate

★ giurisprudenza

✓ IMPOSTE DIRETTE

✓ IVA E IMPOSTE INDIRECTE

✓ FINANZA AGEVOLATA



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Imposte dirette

- ◆ Regolamento UE n. 2023/1114 («MiCA») sulle cripto-attività pubblicato il 09.06.2023
- ◆ Decreto Legge n. 61 del 01.06.2023 - «Decreto Alluvioni»
- ◆ D.M. 26.06.2023 - Affrancamento degli utili e delle riserve di utili «black list»
- ◆ Circolare n. 12/E del 01.06.2023 - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Periodo d'imposta 2022
- ◆ Principio di diritto n. 10 del 13.06.2023 - Opzione per l'accesso al regime della branch exemption: remissione in bonis
- ◆ Risoluzione n. 27/E del 19.06.2023 - Remissione in bonis comunicazione crediti energia e gas maturati nel 2022 e non compensati entro il 16.03.2023
- ◆ Risposta ad Interpello n. 340 del 05.06.2023 - Svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio
- ◆ Risposta ad Interpello n. 342 del 05.06.2023 - Adesione al nuovo regime Patent Box in relazione agli stessi beni immateriali già oggetto del vecchio Patent Box, in assenza di ruling e di opzione per l'autoliquidazione del reddito agevolabile
- ◆ Risposta ad Interpello n. 344 del 06.06.2023 - Imposta sostitutiva riallineamento versata in eccesso
- ◆ Ordinanza Cassazione n. 13379 del 16.05.2023 - Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili
- ◆ Ordinanza Cassazione n. 15684 del 05.06.2023 - Abuso del diritto

 IVA e imposte indirette

- ◆ Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 210441 del 13.06.2023
- ◆ Risposta ad Interpello n. 336 del 01.06.2023 - Debitore d'imposta ai fini IVA - Intervento diretto della stabile organizzazione italiana
- ◆ Risposta ad Interpello n. 341 del 05.06.2023 - Buoni spesa emessi da impresa della grande distribuzione - Inquadramento ai fini IVA - Determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 13, DPR n. 633 del 1972
- ◆ Risposta ad Interpello n. 347 del 14.06.2023 - Società con patrimonio netto negativo - Rimborso IVA - Obbligo di garanzia - Articolo 38-bis, DPR n. 633 del 1972
- ◆ Risposta ad Interpello n. 359 del 23.06.2023 - Note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. n. 633/72

 Finanza Agevolata

- ★ Programma regionale FESR del Piemonte - periodo 2021 - 2027
- ★ Programma regionale FESR della Liguria - periodo 2021 - 2027
- ★ Programma regionale FESR della Lombardia - periodo 2021 - 2027
- ★ Rifinanziamento Bando Smart & Start
- ★ Voucher per consulenza in innovazione - secondo sportello

Regolamento UE n. 2023/1114 («MiCA») sulle cripto-attività pubblicato il 09.06.2023

Il Consiglio europeo, in data 16 maggio 2023, ha approvato il Regolamento UE n. 2023/1114, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea lo scorso 9 giugno, relativo ai mercati delle cripto-attività (c.d. «*Markets in Crypto Assets Regulation*» MiCA), inserendosi nell'ormai costante percorso evolutivo intrapreso, sia a livello europeo che internazionale, che di regolamentazione del fenomeno dei *crypto assets*.

Il Regolamento MiCA è un complesso di norme attraverso le quali l'Unione Europea ha inteso apprestare una disciplina armonizzata per l'emissione e l'offerta al pubblico delle cripto-attività e dei servizi collegati. In particolare, il testo del MiCA fissa degli obblighi di trasparenza e di informativa per l'emissione e la negoziazione di cripto-attività, prevedendo, tra le altre disposizioni, l'autorizzazione e la vigilanza dei fornitori di servizi coinvolti, norme specifiche per la loro gestione e organizzazione, l'introduzione di disposizioni a tutela dei consumatori e misure volte a prevenire gli abusi di mercato. Obiettivo ultimo del MiCA è quello di racchiudere in un perimetro normativo coerente tutte le diverse tipologie di cripto-attività esistenti.

Destinatari del Regolamento MiCA sono le persone, sia fisiche che giuridiche, coinvolte nell'emissione, offerta e ammissione alla negoziazione di cripto-attività.

Pregio del MiCA è quello di aver definito le cripto-attività come «*rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analogica*» (art. 3, comma 1, punto 2 del Regolamento). Rimangono espressamente escluse dall'applicazione del MiCA le cripto-attività assimilate agli strumenti finanziari le quali restano disciplinate dalla vigente legislazione dell'Unione, a prescindere dalla tecnologia utilizzata per la loro emissione o il loro trasferimento.

Da ultimo, si rileva che l'Agenzia delle entrate (il giorno 15 giugno 2023) ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una bozza di circolare in consultazione a commento della riforma attuata dalla legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 126 a 147, Legge 197/2022) intervenuta a colmare la lacuna normativa in materia di fiscalità diretta ed indiretta dei *crypto assets*.

Decreto Legge n. 61 del 01.06.2023 - «Decreto Alluvioni»

È stato pubblicato in G.U. il Decreto c.d. «Alluvioni» che prevede interventi urgenti per far fronte all'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi lo scorso maggio nelle zone dell'Emilia Romagna, Marche e Toscana. Il decreto è entrato in vigore lo scorso 2 giugno e deve essere convertito in legge entro il 31 luglio p.v..

Tra le principali misure fiscali, che si applicano ai soggetti che alla data del 1° maggio avevano la residenza o la sede legale o operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto, si segnalano:

▪ **la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi:**

È prevista la sospensione dei termini dei versamenti per tutti i tributi in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023. Sono inoltre sospesi i versamenti delle ritenute IRPEF sui redditi dei lavoratori dipendenti e assimilati e delle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali IRPEF.

Inoltre, è prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 31 agosto 2023, dei contributi previdenziali e assistenziali.

I versamenti così sospesi andranno eseguiti in unica soluzione entro il 20 novembre 2023, senza applicazione di interessi e sanzioni.

La sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 riguarda anche i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e dagli atti emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché dagli avvisi di addebito INPS ed in generale, i versamenti relativi agli altri atti emessi dagli enti impositori. Il termine così indicato riprende a decorrere dal 1° settembre 2023.

La sospensione riguarda anche le scadenze dei versamenti rientranti nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 relative a i) definizione agevolata degli avvisi bonari (Art. 1, commi 153 - 158, L. di Bilancio 2023); ii) adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento (commi da 179 a 185, L. di Bilancio 2023); iii) regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221, L. di Bilancio 2023). Tali versamenti oggetto di sospensione dovranno essere eseguiti in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023.

Sono inoltre prorogati di 3 mesi i termini e le scadenze della «rottamazione quater» (commi da 231 a 252, L. di Bilancio 2023). In sostanza, trattasi del termine per la domanda di adesione, del termine per la comunicazione di liquidazione delle somme, e del termine di pagamento della I rata e di quelle successive. Quanto agli adempimenti tributari in scadenza dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 (ad es. LIPE, modelli INTRASTAT) questi sono sospesi ed andranno effettuati entro il 20 novembre 2023.

Fino al 1° settembre 2023 è altresì sospesa la notifica delle cartelle di pagamento e della riscossione.

▪ **la sospensione dei termini processuali:**

Dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023, sono sospesi i termini processuali per il compimento di qualsiasi atto nei giudizi amministrativi, contabili, militari e tributari, ivi compresi quelli per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio, per le impugnazioni e per la proposizione di ricorsi amministrativi, nei casi in cui almeno una delle parti alla data del 1° maggio 2023 era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1 al Decreto. È inoltre previsto un rinvio delle udienze nei giudizi citati fissate dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023.

▪ **la sospensione dei termini amministrativi:**

Il Decreto prevede la sospensione dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023 dei termini relativi a procedimenti amministrativi pendenti alla data del 01.05.2023 o iniziati dopo tale data.

▪ **misure previste in favore delle imprese:**

Tra queste si segnala la sospensione degli adempimenti contabili e societari nel periodo compreso tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 in scadenza entro tale ultima data e l'erogazione di un contributo a fondo perduto per le imprese esportatrici localizzate nei territori alluvionati.

D.M. 26.06.2023 - Affrancamento degli utili e delle riserve di utili «black list»

Il D.M. 26.06.2023, pubblicato nella G.U. n. 147, emanato ai sensi dell'art. 1, co. 95, della L. 197/2022, ha recato le disposizioni attuative in materia di imposta sostitutiva per l'affrancamento degli utili e riserve di utili esteri. Si tratta di un regime facoltativo temporaneo, previsto dalla legge di Bilancio 2023, per affrancare o rimpatriare gli utili e/o le riserve di utili, non ancora percepiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio delle partecipate estere relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. L'esercizio dell'opzione spetta ai contribuenti che detengono, direttamente o indirettamente, le partecipazioni nell'entità estera nell'ambito della loro attività d'impresa, si perfeziona con l'indicazione nel quadro RQ, sez. XXV, del modello Redditi 2023 ed è efficace a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.

L'opzione è esercitata distintamente per ciascun soggetto partecipato e può riferirsi a tutti o a parte degli utili e delle riserve di utili esteri.

L'imposta sostitutiva, calcolata con le aliquote del 9% per i soggetti IRES e del 30% per i soggetti IRPEF, è versata in unica soluzione e senza possibilità di compensazione, entro i termini di versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il FY 2022. A tal fine gli utili esteri sono convertiti in euro al tasso di cambio del giorno di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva può essere ridotta, rispettivamente, al 6% ed al 27% a condizione che gli utili e le riserve di utili oggetto di affrancamento:

- i. Siano percepiti entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022;
- ii. siano accantonati, al netto della relativa imposta sostitutiva, in una apposita riserva di patrimonio netto, espressamente designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione fino al termine del secondo esercizio successivo a quello di prima iscrizione.

Qualora non vengano rispettate le condizioni sopra esposte, si dovrà procedere a versare, nei 30 giorni dal verificarsi dell'evento, il differenziale di aliquota maggiorato del 20% e dei relativi interessi.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva la risoluzione 34/E del 26 giugno 2023 ha istituito i codici tributo 1723, 1724 e 1725 da usare nel modello F24 ELIDE.

La relazione illustrativa al decreto chiarisce che l'omesso o insufficiente versamento non fa venire meno gli effetti dell'opzione, applicandosi in questo caso le regole sanzionatorie in tema di imposte sui redditi.

Gli utili e le riserve di utili esteri che hanno formato oggetto di opzione sono esclusi dalla formazione del reddito imponibile del soggetto partecipante che abbia esercitato detta opzione.

Circolare n. 12/E del 01.06.2023 - Indici sintetici di affidabilità fiscale - Periodo d'imposta 2022

L'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione della Circolare n. 12 del 1° giugno ha inteso fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione degli ISA per il periodo d'imposta 2023, andando ad illustrare gli interventi normativi che hanno rinnovato la disciplina degli ISA e gli elementi di novità contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione degli indicatori.

In particolar modo, l'intervento dell'Agenzia si è soffermato, tra le altre, sulle tematiche qui sotto riepilogate.

Modifica dei termini per l'approvazione della modulistica

L'art. 11 del D.L. 73/22 (c.d. decreto semplificazioni), convertito con L. 122/22, ha disposto la modifica dei termini per l'approvazione dei modelli per la presentazione delle dichiarazioni per le imposte sui redditi e IRAP che, da quest'anno, devono essere approvati, non più entro fine gennaio, ma entro fine febbraio dell'anno in cui i modelli stessi devono essere utilizzati. Va da sé che i tempi di approvazione della modulistica specifica per la comunicazione dei dati ai fini dell'applicazione degli ISA subiscono la medesima dilazione, in quanto questi ultimi sono parte integrante dei modelli Redditi.

Emergenza sanitaria

Con l'art. 24 del succitato decreto, viene inoltre prevista l'estensione dei correttivi adottati nel 2021, per tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19, anche all'anno fiscale 2022.

L'Agenzia delle entrate precisa che il DL semplificazioni stabilisce che gli Indici siano approvati con decreto ministeriale non più entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati, ma entro il mese di marzo del periodo d'imposta successivo.

In aggiunta, eventuali integrazioni degli stessi possono essere approvate entro il mese di aprile e non più entro il mese di febbraio del periodo d'imposta successivo a quello per il quale sono applicate.

La revisione straordinaria degli ISA in applicazione

È bene considerare come i correttivi introdotti per gli ISA2023 abbiano una portata più ampia rispetto ai soli fenomeni causati dal Covid, in quanto considerano anche gli effetti economici conseguenti alle tensioni geopolitiche, all'aumento del prezzo dell'energia, degli alimentari e delle materie prime, nonché all'andamento dei tassi di interesse verificatisi nel 2022.

Come sintetizzato nella Circolare in commento “...la metodologia utilizzata per l'elaborazione di correttivi straordinari per il p.i. 2022 (a differenza di quella elaborata per il periodo d'imposta precedente, che analizzava la contrazione dei Ricavi/Compensi) si basa sulla misura della contrazione dei margini, sia individuali che settoriali (calcolati come rapporto tra le variabili Ricavi/Compensi e i Costi intermedi), subita da ciascun contribuente nel p.i. 2022 rispetto al p.i. 2021 o al p.i. 2019 (considerato in media con il p.i. 2021, se più favorevole)”.

Cause di esclusione

In riferimento alle cause di esclusione, occorre segnalare che è stata individuata un'ulteriore causa di esclusione destinata ai contribuenti che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2021. Tale esclusione appare coerente con l'impianto metodologico sulla base del quale sono stati individuati i correttivi straordinari, che utilizza, quale misura per determinare la portata del correttivo, la contrazione dei margini (individuali e settoriali) subita dagli operatori economici nel periodo d'imposta 2022 rispetto al periodo di imposta 2021. Diversamente infatti l'accesso a tali benefici non sarebbe possibile per i soggetti che hanno iniziato la propria attività nel 2021 in quanto la contrazione in argomento non risulterebbe misurabile.

La Dichiarazione

L'Agenzia delle entrate evidenzia, in tre specifici capitoli, gli elementi più salienti relativi alle attività da porre in essere nella predisposizione delle Dichiarazioni. Si tratta, nello specifico, dei seguenti temi:

- modulistica - modelli ISA2023;
- dati precalcolati ISA;
- software applicativo “IltuoISA 2023”

Con riferimento al primo punto, viene evidenziato che nel Quadro A - Personale, è stata modificata la descrizione del rigo A02, con l'obiettivo di semplificare la modulistica dichiarativa e conferire una maggiore flessibilità rispetto ad eventuali mutamenti dello scenario normativo. Inoltre, l'Agenzia delle entrate segnala che, a seguito delle modifiche apportate alla classificazione europea delle attività economiche NACE e in previsione delle modifiche che saranno apportate alla classificazione Ateco 2007, si è reso necessario integrare i modelli di alcuni Isa con l'inserimento di nuove informazioni nel quadro E "Dati per la revisione".

Per quanto riguarda gli ISA precalcolati vengono riepilogate le modalità di acquisizione e consultazione di tali informazioni.

Per quanto riguarda, infine, il software applicativo è possibile importare i dati contabili direttamente da Reddionline, riducendo così l'onere compilativo a carico del contribuente.

Principio di diritto n. 10 del 13.06.2023 - Opzione per l'accesso al regime della branch exemption: remissione in bonis

L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 10, ha sancito che l'omesso esercizio dell'opzione per il regime di esenzione, di cui all'articolo 168-ter del TUIR, non può essere sanato mediante l'istituto della remissione in bonis, di cui all'articolo 2, del D.L. 16/2012.

Secondo l'Agenzia, infatti - posto che l'esercizio dell'opzione per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili alle proprie stabili organizzazioni all'estero deve essere manifestata mediante compilazione del quadro RF del modello redditi SC riferito al periodo d'imposta di costituzione della branch - l'adempimento dichiarativo in parola non ha natura formale e, pertanto, non può essere regolarizzato mediante la remissione in bonis.

Infine, richiamando il provvedimento del 28 agosto 2017, l'Agenzia ha ricordato che la possibilità di rimediare all'eventuale mancata opzione al momento della costituzione della branch è offerta soltanto successivamente ed eventualmente in concomitanza della costituzione di una nuova branch. Tale provvedimento chiarisce, infatti, al punto 2.7, che «... *il mancato esercizio dell'operazione nei termini «non impedisce all'impresa di accedere successivamente al regime di branch exemption ogni volta che costituisce una nuova branch».*

Risoluzione n. 27/E del 19.06.2023 - Remissione in bonis comunicazione crediti energia e gas maturati nel 2022 e non compensati entro il 16.03.2023

Con la risoluzione n. 27/E, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata comunicazione dei crediti energia e gas maturati nel 2022 e non compensati entro il 16 marzo 2023 può essere oggetto di remissione in bonis.

Si rammenta che il Legislatore aveva previsto che i beneficiari dei crediti d'imposta (i.e. imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore) maturati nel terzo trimestre 2022, nel bimestre ottobre-novembre e nel mese di dicembre 2022 dovessero inviare, entro il 16 marzo 2023, apposita comunicazione del credito maturato nel 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo.

L'istante precisava che la comunicazione non era stata inviata per mera dimenticanza, che ricorrevano i presupposti che davano luogo al diritto a fruire dei crediti e che non erano iniziati accessi, ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo, chiedendo la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis.

L'Ufficio, dopo aver precisato che tale adempimento ha natura formale, in quanto non rappresenta un elemento costitutivo dei crediti richiamati e, infatti, la sua omissione non ne inficia l'esistenza ma ne inibisce l'utilizzo in compensazione, ha riconosciuto la possibilità di ricorrere alla remissione in bonis di cui all'art. 2, comma 1, DL 16/2012. Tuttavia ha precisato che, dovendo la remissione in bonis precedere necessariamente l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, essa deve essere effettuata entro il termine fissato dal Legislatore a tal fine (i.e. 30 settembre 2023). L'Agenzia ha, inoltre, rammentato che tale istituto è inibito in presenza di attività di controllo poste in essere prima del suo perfezionamento.

Risposta ad Interpello n. 340 del 05.06.2023 - Svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad un quesito avente ad oggetto le regole di determinazione della base di calcolo della svalutazione crediti fiscalmente deducibile, in presenza di crediti garantiti da polizze assicurative. In particolare, il quesito posto dalla società attiene all'interpretazione da attribuire all'espressione «per l'importo non coperto da garanzia assicurativa», di cui all'art. 106 TUIR e, quindi, se nel computo dei crediti, su cui determinare lo 0,5% di svalutazione fiscalmente ammessa, vada escluso il totale dei crediti astrattamente inclusi e coperti dalle garanzie di polizza (sebbene il loro importo complessivo ecceda il massimale previsto dalle polizze nel caso di sinistro) o solo gli importi coperti dalla sommatoria dei massimali garantiti dalle polizze fideiussorie, al netto della relativa franchigia.

L'Agenzia, in considerazione del tenore letterale delle disposizioni di cui all'art. 106 TUIR, ritiene che l'importo dei crediti coperti da garanzia assicurativa debba essere determinato facendo riferimento ai "massimali" delle polizze assicurative che rappresentano, in linea di principio, l'ammontare dei crediti complessivi che possono considerarsi coperti. Pertanto, nella fattispecie rappresentata dall'istante, dovranno essere esclusi dal monte dei crediti rilevante ai fini del calcolo della svalutazione fiscalmente deducibile, ai sensi dell'art. 106, comma 1 del TUIR, quei componenti dei crediti commerciali iscritti in bilancio coperti dai massimali previsti dalle polizze sottoscritte senza tener conto delle franchigie previste.

Resta fermo che le eventuali franchigie concorreranno alla determinazione delle perdite su crediti, nei periodi d'imposta in cui saranno soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 101, comma 5, del TUIR.

Risposta ad Interpello n. 342 del 05.06.2023 - Adesione al nuovo regime Patent Box in relazione agli stessi beni immateriali già oggetto del vecchio Patent Box, in assenza di ruling e di opzione per l'autoliquidazione del reddito agevolabile

Con l'interpello qui in commento, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo alla possibilità per i contribuenti di aderire al nuovo regime del Patent Box, come previsto dall'articolo 6 del D.L. 146/2021, per i beni immateriali che erano stati già precedentemente inclusi nell'opzione afferente il «vecchio» regime Patent Box, disciplinato dall'art. 1, commi 37-45, della Legge 190/2014.

L'Agenzia delle Entrate, a tal proposito, sottolinea la sussistenza di taluni vincoli al riguardo e, più precisamente, che non possono accedere alla nuova procedura Patent Box, con riguardo ai medesimi beni immateriali: (i) coloro che abbiano sottoscritto un accordo di ruling o abbiano in corso un'istanza di accesso o di rinnovo della procedura (a meno che non manifestino l'espressa volontà di rinunciare alla procedura) e (ii) coloro che abbiano aderito al regime di autoliquidazione del reddito agevolabile con opzione per la predisposizione degli oneri documentali, di cui all'articolo 4, del D.L. 34/2019.

Nel caso specifico esaminato dall'Agenzia delle Entrate, peraltro, la società istante aveva presentato una opzione per il «vecchio» regime patent box per il quinquennio 2015-2019 a cui aveva poi rinunciato. Successivamente aveva presentato una nuova opzione, sempre per il precedente regime PB, in sede di presentazione del modello Redditi SC 2021 (per il quinquennio 2020-2024), senza peraltro aver concluso alcun accordo di ruling e senza aver mai esercitato l'opzione per il regime di autoliquidazione supportato dagli oneri documentali. L'assenza, dunque, di una procedura di ruling in corso e di opzione per il regime di autoliquidazione con gli oneri documentali, ha consentito all'Agenzia di confermare la sussistenza delle condizioni per accedere al nuovo regime Patent Box, a partire dal periodo d'imposta 2021, per i beni immateriali che erano già stati oggetto dell'opzione nel 2020.

Risposta ad Interpello n. 344 del 06.06.2023 - Imposta sostitutiva riallineamento versata in eccesso

Con l'interpello n. 344, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è necessario presentare una dichiarazione integrativa al fine di correggere l'errata compilazione del quadro RQ e recuperare l'imposta sostitutiva quantificata in eccesso per l'affrancamento della riserva relativa al riallineamento, ex art. 110, D.L. 104/2020.

L'Agenzia ha puntualizzato che la dichiarazione integrativa non ha la funzione di modificare/revocare l'opzione esercitata, ma di correggere l'errore di compilazione del quadro RQ da cui è conseguito l'errato calcolo dell'imposta sostitutiva dovuta (nel caso di specie la riserva vincolata da affrancare era indicata al lordo anziché al netto dell'imposta sostitutiva versata per il riallineamento).

Infine, l'Agenzia ha confermato che l'istante potrà scomputare l'eccedenza del versamento dall'importo della terza rata non ancora scaduta.

Ordinanza Cassazione n. 13379 del 16.05.2023 - Presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili

La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha statuito come sia legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati alla società a ristretta base. Nel caso in esame si tratta di una s.r.l. con compagine societaria limitata, nella quale la ricorrente risulta detenere una partecipazione pari all'1 per cento. Spetta al socio di minoranza l'onere di provare la sua estraneità alla gestione e conduzione societaria o la mancata distribuzione di utili.

La presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio può essere infatti vinta dal contribuente fornendo la dimostrazione che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti ma accantonati dalla società ovvero da essa reinvestiti, non essendo, comunque, a tal fine sufficiente la mera deduzione che l'esercizio sociale ufficiale si sia concluso con perdite contabili. Oppure deve essere dimostrata la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria.

La Corte di Cassazione chiarisce poi l'impossibilità per la ricorrente di contestare la legittimità dell'accertamento societario, nella specie oggetto di separato giudizio.

Ordinanza Cassazione n. 15684 del 05.06.2023 - Abuso del diritto

La Suprema Corte si è espressa con riferimento al caso di un accertamento notificato nei confronti di un ex amministratore di s.r.l. che, a parere dell'Agenzia delle Entrate, avrebbe continuato a rappresentare la società, quale amministratore di fatto, anche a seguito della cessione delle quote della s.r.l. dallo stesso detenute.

Secondo l'Amministrazione Finanziaria, in particolar modo, l'ex amministratore doveva ritenersi l'autore delle violazioni tributarie commesse dalla s.r.l., la quale, dopo la cessione delle quote, sarebbe stata utilizzata come cartiera; nell'ambito di tale sistema fraudolento, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, il nuovo amministratore costituiva un mero prestanome e l'atto di cessione delle quote non poteva ritenersi opponibile all'amministrazione.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate precisando che *«costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo di eludere il fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera qualora esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero intento di conseguire un risparmio di imposta, fermo restando che incombe sull'Amministrazione finanziaria la prova sia del disegno elusivo che delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato e perseguiti solo per pervenire a quel risultato fiscale»*, mentre grava sul contribuente l'onere di allegare l'esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti che giustificano operazioni in quel modo strutturate.

La Suprema Corte ha altresì precisato che i fatti accertati e le prove assunte nel giudizio penale sono pienamente utilizzabili come indizi, da sottoporre a vaglio critico, anche nel giudizio tributario.

Provvedimento Agenzia delle Entrate prot. 210441 del 13.06.2023

Con il provvedimento dello scorso 13 giugno, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono state individuate da parte dell'Agenzia delle Entrate le modalità con le quali comunicare ai contribuenti, sulla base delle informazioni in suo possesso, di aver rilevato:

- la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022;
- la mancata compilazione del quadro VE, relativo alle operazioni attive e alla determinazione del volume d'affari.

Con il suddetto provvedimento, pertanto, è stato previsto che l'Agenzia delle Entrate invii una comunicazione (al fine di promuovere l'adempimento spontaneo) a tutti i contribuenti che - sulla base dei dati trasmessi al Sistema di Interscambio (c.d. Sdl) mediante le fatture elettroniche, dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente - non risultino aver presentato la dichiarazione annuale IVA 2023 (periodo d'imposta 2022), oppure abbiano trasmesso il modello IVA senza la compilazione del quadro VE (i.e. operazioni attive), ovvero con l'indicazione di operazioni attive per un ammontare inferiore ad euro 1.000,00, minore rispetto all'ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello stesso periodo d'imposta.

Le comunicazioni trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, saranno inviate mediante Posta Elettronica Certificata al domicilio digitale dei singoli contribuenti, che avranno modo di consultarle anche accedendo al proprio cassetto fiscale e nell'interfaccia web «fatture e corrispettivi» sullo stesso sito dell'Agenzia delle Entrate.

Tali comunicazioni, sulla base del provvedimento n. 210441, conterranno le seguenti informazioni:

- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d'imposta;
- data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2022;
- data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti.

Gli stessi dati ed elementi, si precisa, saranno trasmessi anche alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

I soggetti interessati, una volta ricevute tali comunicazioni, e anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, avranno la possibilità di chiedere maggiori informazioni o presentare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze da essa non conosciuti, con le stesse modalità indicate nella comunicazione ricevuta. Per completezza, invece, si segnala che i soggetti interessati non potranno rispondere alla casella di Posta Elettronica Certificata di provenienza, in quanto non abilitata a ricevere messaggi in entrata.

Se il contribuente ritiene che le segnalazioni dell'Agenzia delle Entrate siano corrette, avrà la possibilità di regolarizzare la violazione attraverso il ravvedimento operoso.

Ricordiamo, per completezza, che l'omessa presentazione della dichiarazione IVA 2023 può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del 30 aprile 2023, ossia entro il 29 luglio 2023 (con la riduzione della sanzione ad un decimo del minimo).

Con riferimento all'inesatta o mancata compilazione del quadro VE, invece, tale violazione può essere regolarizzata entro lo stesso termine del 29 luglio p.v. beneficiando della riduzione delle sanzioni ad 1/9 del minimo, oppure anche successivamente, beneficiando della riduzione delle sanzioni applicabile, ex art. 13, D. Lgs. 472/97, in relazione al tempo trascorso dalla commissione della violazione, previa presentazione della dichiarazione IVA integrativa.

Risposta ad Interpello n. 336 del 01.06.2023 - Debitore d'imposta ai fini IVA - Intervento diretto della stabile organizzazione italiana

Nel caso prospettato dall'istante una società lussemburghese, esercente attività di gestione individuale di portafogli, dispone in Italia di una stabile organizzazione che - secondo quanto riferito - svolge esclusivamente attività promozionale nei confronti dei potenziali clienti italiani (ricerca e contatto con il cliente e stesura della documentazione contrattuale da inviare alla casamadre) e che gestisce il rapporto post vendita con i clienti. In sede di produzione di documentazione integrativa richiesta dall'Agenzia delle entrate, viene precisato che la stabile svolge attività di tipo commerciale in linea con la strategia di marketing definita dalla casamadre e gestisce le relazioni con i potenziali clienti. In particolare, quando un potenziale cliente decide di conferire mandato, il personale della branch raccoglie le informazioni necessarie e le invia alla casamadre, che valuta l'adeguatezza e svolge i necessari controlli in tema di antiriciclaggio. Una volta ricevuta conferma dall'Head Office, il potenziale cliente firma la documentazione presso la branch, che provvede a inoltrarla alla casamadre per la controfirma.

L'attività di gestione dei portafogli dei clienti italiani è svolta direttamente dal Lussemburgo dalla casamadre che coordina l'esecuzione delle strategie aziendali sul mercato italiano.

Un elemento importante è rappresentato dalla modalità di remunerazione dell'attività della branch. Infatti è contrattualmente previsto che *«il corrispettivo di servizi commerciali prestati è determinato in ragione di una percentuale di retrocessione stabilita, in base alla Transfer Price Policy del 2022, nella misura del 40% da calcolarsi sull'ammontare delle commissioni fisse riconosciute alla casamadre dai clienti finali»*.

La domanda rivolta all'Agenzia verte sulla possibilità che, viste le funzioni di supporto svolte dalla branch, quest'ultima sia considerata coinvolta nell'esecuzione del servizio di gestione individuale di portafogli svolto dalla casamadre. L'eventuale coinvolgimento avrebbe effetti anche sulla fatturazione nei confronti dei clienti finali, in quanto non sarebbe più la casamadre ad emettere fattura nei confronti dei clienti italiani, bensì la stabile organizzazione.

L'agenzia preliminarmente ricorda che l'art. 53 del Regolamento (UE) n. 282 del 2011 pone due condizioni al ricorrere delle quali si può concludere che una stabile organizzazione intervenga quale parte attiva in operazioni rilevanti ai fini IVA:

1. la stabile organizzazione deve essere caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura adeguata in termini di risorse umane e tecniche per consentirle di effettuare la fornitura di beni o servizi in cui interviene;
2. tali mezzi tecnici e umani devono essere utilizzati dalla casamadre per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione.

Richiamando la Risposta n. 57/2023, l'Agenzia ricorda altresì che:

- lo svolgimento di meri compiti di supporto amministrativo non è sufficiente per considerare integrato il requisito dell'intervento della stabile organizzazione nella fornitura dei beni;
- il fatto che la stabile organizzazione stipuli contratti in nome e per conto della capogruppo o si occupi del marketing e dei rapporti con i clienti non è di per sé sintomo di un suo "intervento" qualificante nelle operazioni di cessione;
- l'intervento della stabile nell'operazione commerciale deve essere sempre valutato caso per caso.

Alla luce di quanto riportato, l'Agenzia conclude che, nel caso di specie, la stabile ha un ruolo partecipativo in quanto:

- la branch risulta dotata di un'adeguata struttura di mezzi umani e tecnici mediante la quale svolge un ruolo attivo nella definizione dei contratti "firmati" dalla casamadre e nella gestione di una parte rilevante dell'attività di quest'ultima;
- con la propria attività preparatoria la branch permette la realizzazione delle prestazioni svolte poi dall'Head Office in quanto trattasi di azioni inerenti e prodromiche alla successiva attività di gestione individuale di portafogli svolta dalla casamadre.

Aggiunge l'Agenzia che, d'altra parte, se i servizi resi dalla branch fossero effettivamente ritenuti dalla casamadre di mero supporto amministrativo e meramente promozionali, sembrerebbe poco coerente la retrocessione da parte della casamadre di circa il 40% delle commissioni dalla stessa incassate dai clienti italiani gestiti dalla branch a titolo di corrispettivo dell'attività da quest'ultima prestata.

In conclusione l'Agenzia ritiene che la stabile intervenga concretamente nelle operazioni, svolgendo un ruolo attivo qualificante e operando con un certo grado di autonomia.

Conseguentemente, sotto il profilo degli adempimenti IVA relativi alle operazioni realizzate dalla casamadre, la stabile emetterà fattura nei confronti dei clienti italiani.

Risposta ad Interpello n. 341 del 05.06.2023 - Buoni spesa emessi da impresa della grande distribuzione - Inquadramento ai fini IVA - Determinazione della base imponibile ai sensi dell'art. 13, DPR n. 633 del 1972

L'agenzia delle Entrate, nella risposta ad interpello qui in commento, evidenzia, innanzitutto, che la Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio del 27 giugno 2016 («Direttiva voucher») ha regolamentato, a livello unionale, la disciplina IVA dei cd "voucher" o "buoni corrispettivi". La disciplina sui voucher è stata recepita in Italia con il D. Lgs. n. 141 del 2018, che ha aggiunto al D.P.R. n. 633 del 1972 gli articoli da 6bis a 6quater e il comma 5bis dell'articolo 13.

L'articolo 6bis del DPR n. 633 del 1972 dispone che per buono corrispettivo si intende uno strumento che contiene i seguenti elementi essenziali:

- l'obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
- Indicare sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative.
- Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni corrispettivo, che rientrano nell'ambito oggettivo di applicazione della Direttiva voucher, da tutti gli altri documenti o strumenti che ne sono espressamente esclusi, come:
- gli strumenti di pagamento, in quanto non includono uno specifico diritto a ricevere beni o servizi;
- i titoli di trasporto, i biglietti di ingresso a cinema e musei, i francobolli e gli altri titoli simili;
- i c.d. buoni sconto, ossia quegli strumenti che conferiscono al titolare il diritto a uno sconto all'atto dell'acquisto di beni o servizi, ma che non danno diritto a ricevere detti beni o servizi.

Ai buoni non si applica la disciplina sui voucher, trattandosi di strumenti che consentono essenzialmente di ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. Tali buoni, in altre parole, conferiscono al possessore il diritto di ottenere, appunto, uno sconto, ossia una riduzione in misura percentuale o di importo nominale determinato, del prezzo di vendita di specifici prodotti o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo acquisto.

Per quanto concerne la nozione di "sconto", tornano pertanto applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 36 del 07 febbraio 2008 la quale, al fine di dare indicazioni per la corretta fatturazione, precisa che gli sconti/abbuoni, ai fini IVA, costituiscono delle riduzioni di prezzo che comportano la variazione dell'importo fatturato dal cedente del bene.

Pertanto, gli sconti immediatamente applicabili sono esposti direttamente in fattura, in modo tale che l'importo che ne risulta rappresenta l'effettivo corrispettivo. Diversamente, se le condizioni contrattuali che prevedono l'applicazione di sconti/abbuoni, si verificano successivamente all'emissione della fattura, il cedente deve emettere, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, una nota di credito nei confronti del cliente.

Nel caso oggetto di analisi da parte dell'Agenzia, ci si trova di fronte ad una fattispecie di buoni sconto; pertanto, l'utilizzo degli stessi, da parte dei clienti beneficiari, in sede di acquisto dei beni commercializzati dall'impresa riduce il corrispettivo dovuto per l'ammontare dello sconto. Ai sensi dell'art. 13 del DPR n. 633 del 1972, la base imponibile medesima sarà determinata al netto degli sconti, previsti dal buono, ed applicati direttamente in fattura al cliente.

Risposta ad Interpello n. 347 del 14.06.2023 - Società con patrimonio netto negativo - Rimborso IVA - Obbligo di garanzia - Articolo 38-bis, DPR n. 633 del 1972

Nel caso oggetto del presente interpello, una società Svizzera, con rappresentante fiscale in Italia (art. 17, co. 3, DPR 633/72) si occupa principalmente della vendita a clienti stranieri di prodotti di abbigliamento e accessori acquistati da fornitori italiani.

L'istante tra il periodo d'imposta 2019 e quello relativo al 2022 ha maturato un credito IVA superiore a 30.000 euro, di cui vorrebbe chiedere il rimborso. Il bilancio chiuso al 30.6.2022 riporta un patrimonio netto negativo.

Premesso quanto sopra descritto, la società istante chiede all'Amministrazione Finanziaria se può richiedere il rimborso IVA, avvalendosi della facoltà - prevista dall'art. 38-bis, co. 3, del DPR 633/72 - di ottenere il rilascio del visto di conformità da un professionista abilitato, in alternativa alla presentazione di una garanzia bancaria, come previsto dal co. 5 dello stesso articolo.

Ai sensi dell'art. 38-bis, co. 3, del DPR 633/72, i rimborsi IVA - di ammontare superiore a 30.000 euro - possono essere eseguiti senza prestare la garanzia, salvo nei casi ove è obbligatoria (co. 4), a condizione che la dichiarazione da cui emerge il credito rechi il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell'organo di controllo e che sia rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il soggetto passivo attesta che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle suddette risultanze contabili, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili (lett. a);
- non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta, se l'istante è una società di capitali non quotata nei mercati regolamentati, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale (lett. b);
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi (lett. c).

Tali condizioni sono rappresentative di solidità patrimoniale, continuità aziendale e di regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

L'Amministrazione Finanziaria, nella risposta in commento, ha precisato che il requisito della solidità patrimoniale può dirsi rispettato solo se esiste effettivamente un patrimonio (ossia di un valore con segno algebrico positivo) e a condizione che lo stesso non sia diminuito di oltre il 40%, rispetto al periodo d'imposta precedente. Pertanto, un patrimonio netto «negativo», come nella fattispecie oggetto di analisi, non può garantire il credito IVA chiesto a rimborso. La Società istante, per ottenere il rimborso del credito IVA, dovrà, quindi, prestare la garanzia.

Risposta ad Interpello n. 359 del 23.06.2023 - Note di variazione emesse ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. n. 633/72

L'attuale formulazione dell'articolo 26 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che, nell'ipotesi di variazione in diminuzione per mancato pagamento, conseguente alla pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), della legge fallimentare, la correzione della variazione in diminuzione, precedentemente operata, debba avvenire esclusivamente nelle ipotesi in cui il corrispettivo venga alla fine pagato.

Stabilisce, infatti, il comma 5-bis dell'articolo 26 che «*Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 3-bis [che consente l'emissione di una nota di variazione in diminuzione in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente che - per quello che qui interessa - ha aderito al piano attestato] il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1 [disposizione che prevede l'emissione di una nota di variazione in aumento]*».

In altre parole, solo in caso di avvenuto pagamento sorge l'obbligo di ri-emissione della fattura in relazione all'importo pagato.

È questo il contesto normativo in cui si colloca l'istanza di interpello in commento.

In particolare, a seguito della sopravvenuta inefficacia di un accordo transattivo, stipulato nell'ambito di un piano di risanamento ai sensi dell'art. 37, c. 3. lett. d), L.F., che ha portato alla reviviscenza del debito originario, l'istante ha chiesto se, in tale circostanza, sussista un obbligo di emissione da parte del cedente/prestatore di una nota di variazione in aumento, ai fini IVA, ai sensi art. 26, comma 1, D.P.R. n. 633 del 1972, a rettifica delle variazioni in diminuzione precedentemente operate, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del medesimo decreto a fronte del «mancato pagamento del corrispettivo» da parte del cessionario/committente.

L'Agenzia ricorda che nelle ipotesi di piani attestati pubblicati nel registro delle imprese, emerge la volontà del legislatore di non costringere i cedenti/prestatori, che si siano avvalsi della facoltà di emettere una nota di variazione in diminuzione, ad effettuare una variazione in aumento per la medesima operazione, se non a fronte del successivo pagamento, in tutto o in parte, del relativo corrispettivo (che nel caso di specie non è avvenuto).

Di conseguenza, non essendosi verificata la condizione prevista dal citato articolo 26, comma 5-bis, sopra citato (vale a dire il pagamento in tutto o in parte del corrispettivo) non sussiste un obbligo di emissione da parte del cedente/prestatore di una nota di variazione in aumento.

Programma regionale FESR del Piemonte - periodo 2021 - 2027

Il Programma Regionale FESR del Piemonte, per il periodo 2021-2027, è stato ufficialmente approvato il 7 ottobre 2022 tramite Decisione C (2022) 7270. Con una dotazione finanziaria di quasi 1,5 miliardi di euro, supera di oltre 500 milioni di euro la programmazione relativa al periodo 2014-2020. Il Programma mira a sostenere lo sviluppo del sistema piemontese affrontando le sfide legate alla competitività, alla crescita sostenibile e inclusiva e allo sviluppo economico, sociale e ambientale.

In particolare, il programma si articola in cinque Priorità:

1. **Priorità I - RSI, competitività e transizione digitale:** questa priorità si concentra sul supporto alle imprese per promuovere la ricerca, la competitività, la transizione digitale e sostenibile del sistema produttivo regionale. A questa priorità sono state assegnate risorse per 807 milioni di euro.
2. **Priorità II - Transizione ecologica e resilienza:** questa priorità sostiene l'efficienza energetica degli edifici pubblici e delle imprese, la promozione delle energie rinnovabili, l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'economia circolare, la protezione della biodiversità e degli ecosistemi naturali. Per finanziare questa priorità sono stati stanziati 403 milioni di euro.
3. **Priorità III - Mobilità urbana sostenibile:** grazie all'assegnazione di 40 milioni di euro, questa priorità promuove la mobilità ciclistica come parte integrante dei sistemi di mobilità urbana, in linea con i piani regionali per la mobilità e la qualità dell'aria.
4. **Priorità IV - Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze:** questa priorità mira a potenziare le infrastrutture delle istituzioni scolastiche paritarie e degli enti regionali di formazione professionale, al fine di offrire un'ampia e diversificata offerta formativa accessibile a tutti. Al fine di implementare questa priorità sono stati assegnati 20 milioni di euro.
5. **Priorità V - Coesione e sviluppo territoriale:** questa priorità promuove lo sviluppo locale nelle aree urbane e interne, valorizzando il territorio in chiave di sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana, valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, nonché digitalizzazione, mobilità e resilienza dei territori. A questa priorità sono stati assegnati 140 milioni di euro.

La programmazione prevede interventi specifici per ciascuna priorità, tra cui sostegno alle imprese, sviluppo delle competenze, efficienza energetica, energie rinnovabili, mobilità ciclistica, infrastrutture educative, sviluppo territoriale e turismo.

Programma regionale FESR della Liguria - periodo 2021 - 2027

Il Programma Regionale per il periodo 2021-2027 rappresenta il principale strumento per lo sviluppo regionale attraverso l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Tale programma mira al miglioramento della competitività e dell'attrattività del territorio, sia per quanto riguarda le attività produttive, sia in termini di qualità della vita. Il suo obiettivo principale è promuovere una transizione a lungo termine verso un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e dinamico.

Nella nuova programmazione 2021-2027, gli 11 Obiettivi Tematici (OT) del periodo 2014-2020 sono stati ridotti a 5 Obiettivi di Policy (OP), che rappresentano linee guida strategiche:

1. OP1: Un'Europa più competitiva ed intelligente.
2. OP2: Un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio.
3. OP3: Un'Europa più connessa.
4. OP4: Un'Europa più sociale.
5. OP5: Un'Europa più vicina ai cittadini.

Sulla base di tali obiettivi di policy e dei nuovi regolamenti comunitari, vengono definiti gli Accordi di Partenariato che individuano il fabbisogno di sviluppo e i risultati attesi per ciascun fondo. Inoltre, vengono elaborati i nuovi Programmi Regionali finanziati dai Fondi Strutturali e di Investimento (SIE), tra cui rientra il Programma della Liguria.

Nella nuova programmazione, sono stati assegnati alla Liguria 630 milioni di euro, una dotazione significativa senza precedenti nella regione. Il 90% di tali risorse sarà concentrato a favore delle imprese.

Il Programma FESR della Liguria si focalizza sugli Obiettivi di Policy 1, 2 e 5, rispettando le indicazioni della Commissione europea riguardo alla destinazione delle risorse. In particolare, si prevede di concentrare almeno l'85% delle risorse sugli OP1 e OP2, destinando almeno il 30% del totale delle risorse ad azioni a favore degli obiettivi climatici, come specificato nell'Allegato I del Regolamento Generale.

L'OP1, che riceve una dotazione di 390.401.265,00 euro, si propone di rilanciare la competitività del sistema territoriale ligure, potenziando la ricerca e l'innovazione in accordo con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) e in sinergia con importanti strategie globali, come Horizon Europe e l'Agenda 2030 dell'ONU. Gli Obiettivi Specifici (OS) associati all'OP1 riguardano lo sviluppo e il potenziamento delle capacità di ricerca e innovazione, l'adozione di tecnologie avanzate, l'utilizzo della digitalizzazione da parte di cittadini, imprese, enti di ricerca e amministrazioni pubbliche, la promozione della crescita sostenibile e della competitività delle PMI, nonché lo sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità.

L'OP2, con una dotazione di 188.904.115,00 euro, si allinea al Green Deal Europeo e mira a promuovere la transizione verso un modello sostenibile, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici del 2030 e del 2050. Questo obiettivo è anche in linea con l'Agenda 2030 e la Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile. Gli OS associati all'OP2 riguardano la promozione dell'efficienza energetica, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la promozione delle energie rinnovabili in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili dell'UE e la promozione dell'economia circolare ed efficiente dal punto di vista delle risorse.

L'OP5, dotato di 50.375.000,00 euro, si concentra sullo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane e delle aree interne al fine di ridurre i divari territoriali e sociali esistenti. Gli OS associati all'OP5 riguardano la promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo nelle aree urbane, nonché la promozione dello sviluppo sociale, economico e ambientale integrato a livello locale in aree diverse da quelle urbane.

Il programma operativo della Regione Liguria è stato elaborato in collaborazione con gli stakeholder regionali e presentato il 2 dicembre 2022 presso il Palazzo della Borsa di Genova. Le risorse sono ripartite in diverse aree, tra cui ricerca e sviluppo delle competenze, digitalizzazione, investimenti produttivi e accesso al credito, efficienza energetica e energie rinnovabili, economia circolare e sviluppo delle comunità territoriali.

Programma regionale FESR della Lombardia - periodo 2021 - 2027

Il Programma Regionale FESR per il periodo 2021-2027 prevede l'assegnazione di 2 miliardi di euro per promuovere la ripresa economica e la competitività delle imprese in Lombardia, che è stata fortemente colpita dagli effetti dell'emergenza sanitaria del 2020. Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto alla programmazione precedente, che aveva stanziato circa 970 milioni di euro per il periodo 2014-2020.

In aggiunta a queste risorse, ci sono anche 1,5 miliardi di euro assegnati al Programma FSE+ per istruzione, formazione e lavoro, portando il totale dei fondi destinati alla Lombardia per il periodo di programmazione europea 2021-2027 a oltre 3,5 miliardi di euro.

Il percorso di approvazione del programma è iniziato con la proposta della Giunta regionale alla Commissione europea, seguita da una fase di negoziazione e dall'adozione del programma il 1° agosto 2022.

Successivamente, la Giunta ha preso atto del programma e ha approvato la Valutazione Ambientale Strategica.

Il Programma FESR 2021-2027 si propone di raggiungere tre obiettivi principali:

1. Un'Europa più competitiva e intelligente (Asse 1: 1,1 miliardi di euro): oltre il 50% delle risorse è destinato a rafforzare la competitività e l'attrattività del sistema produttivo lombardo. Questo obiettivo sarà raggiunto attraverso investimenti in ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico, attrazione di investimenti, internazionalizzazione e sviluppo delle competenze.
2. Un'Europa più verde (Asse 2: 591 milioni di euro; Asse 3: 51 milioni di euro): quasi il 40% delle risorse del programma sarà destinato alla transizione verso uno sviluppo e una crescita sostenibili. Ciò includerà la promozione dell'uso consapevole delle risorse energetiche e il ricorso alle fonti rinnovabili. Gli investimenti saranno diretti verso nuove tecnologie, principi di economia circolare, efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, e mobilità sostenibile, anche con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria.
3. Un'Europa più vicina ai cittadini (Asse 4: 207 milioni di euro): oltre il 10% delle risorse sarà destinato a contrastare le fragilità sociali. Ciò avverrà attraverso azioni di rigenerazione urbana, inclusione sociale, miglioramento dei servizi essenziali per i cittadini e sostegno all'economia e alla società. Sono previste strategie specifiche per le aree urbane e le aree interne, che affrontano sfide diverse legate alla marginalità e al degrado naturale.

Rifinanziamento Bando Smart & Start

Il 1° giugno 2023, con 108 milioni di euro, è stato rifinanziato il bando Smart & Start, che incentiva l'avvio e lo sviluppo delle Startup Innovative.

SOGGETTI BENEFICIARI

- Start-up innovative di piccole dimensioni (con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro) iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese;
- Persone fisiche che desiderano costituire una start-up innovativa.

AGEVOLAZIONI

- Mutuo a tasso zero con una durata di 10 anni e un periodo di preammortamento di 12 mesi senza garanzie.
- Nel caso in cui la start-up sia costituita da giovani e/o donne o abbia tra i soci un dottore di ricerca che rientra dall'estero, l'agevolazione può coprire fino al 90% delle spese ammissibili.
- Negli altri casi, l'agevolazione può coprire fino all'80% delle spese ammissibili.
- Per le start-up localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 nel cratere sismico aquilano, è previsto un finanziamento a fondo perduto del 30% del finanziamento concesso.

Le start-up costituite da meno di 12 mesi possono beneficiare di servizi di tutoring tecnico-gestionale per sostenere la fase di avvio. Questi servizi specialistici (pianificazione finanziaria, marketing, organizzazione, gestione dell'innovazione, ecc.) possono includere anche scambi con realtà di rilievo internazionale.

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Le iniziative ammissibili includono la produzione di beni e la fornitura di servizi che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- forte contenuto tecnologico e innovativo;
- qualificazione come prodotti, servizi o soluzioni nell'ambito dell'economia digitale;
- basate sulla valorizzazione dei risultati della ricerca pubblica e privata (spin-off da ricerca).

SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili per i progetti devono essere comprese tra 100.000 e 1,5 milioni di euro e possono riguardare sia beni di investimento che costi di gestione. Le principali voci di spesa ammissibili sono:

- per gli investimenti: impianti, macchinari e attrezzature tecnologiche; componenti hardware e software; brevetti, licenze, know-how; consulenze specialistiche tecnologiche; investimenti in marketing e web marketing.
- per la gestione: personale dipendente e collaboratori; licenze e diritti per titoli di proprietà industriale; servizi di accelerazione; canoni di leasing; interessi su finanziamenti esterni.

Le spese devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda e entro i 2 anni successivi alla stipula del contratto di finanziamento.

Voucher per consulenza in innovazione - secondo sportello

L'obiettivo del voucher per consulenza in innovazione è sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio nazionale attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell'impresa, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

DOTAZIONE FINANZIARIA

75 milioni di euro

SOGGETTI BENEFICIARI

Tutte le imprese operanti su tutto il territorio nazionale; anche sottoforma di reti d'impresa composte da un numero non inferiore a tre PMI.

TIPOLOGIA E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in regime "de minimis".

- Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a 40.000,00€;
- Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino a 25.000,00€;
- Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino a 80.000,00€.

PROGRAMMI AMMISSIBILI

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell'impresa o della rete.

La consulenza deve essere finalizzata a:

1. indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 individuate tra le seguenti:

- big data e analisi dei dati;
- cloud, fog e quantum computing;
- cyber security;
- integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale;

- simulazione e sistemi cyber-fisici;
 - prototipazione rapida;
 - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
 - robotica avanzata e collaborativa;
 - interfaccia uomo-macchina;
 - manifattura additiva e stampa tridimensionale;
 - internet delle cose e delle macchine;
 - integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali;
 - programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati;
 - programmi di open innovation.
2. supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
- l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa;
 - l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI MANAGER PER L'INNOVAZIONE

REQUISITI RICHIESTI AL MANAGER QUALIFICATO

1. essere accreditato negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali;
2. essere accreditato negli elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto.
3. Può iscriversi inoltre la persona fisica che:
 - abbia conseguito un dottorato di ricerca in settori relativi a una delle seguenti aree: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze chimiche; 05- Scienze biologiche; 09- Ingegneria industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche;
 - abbia conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi a una delle aree indicate nell'elenco dei programmi ammissibili nonché lo svolgimento documentabile di incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese operanti negli ambiti elencati nei programmi ammissibili;
 - abbia conseguito una laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree elencate nei programmi ammissibili nonché lo svolgimento documentabile, per almeno tre anni, di incarichi presso imprese negli ambiti elencati nei programmi ammissibili;
 - abbia svolto, per almeno sette anni, incarichi presso imprese negli ambiti elencati nei programmi ammissibili.

REQUISITI RICHIESTI ALLA SOCIETÀ DI CONSULENZA

1. avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente;
2. essere costituite nella forma di società di capitali;
3. non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
4. non avere subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati nell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
5. aver eseguito progetti di consulenza o formazione in una o più delle aree elencate nei programmi ammissibili ed essere costituite da almeno 24 mesi; oppure, essere accreditate negli albi o elenchi dei consulenti in innovazione istituiti presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali, ovvero presso le regioni o le province autonome ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari aventi finalità analoghe a quelle previste dal presente decreto;
6. essere un centro di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 o un centro di competenza ad alta specializzazione;
7. essere un incubatore certificato di start-up innovative, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese.

ITER DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. I manager qualificati e le società di consulenza devono presentare l'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Voucher per consulenza in innovazione" del sito web del Ministero (www.mimit.gov.it), dalle ore 10.00 del 22 giugno 2023 alle ore 17.00 del 5 settembre 2023. L'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID.
2. Il manager qualificato o la società di consulenza inserisce i dati richiesti all'interno degli allegati di cui sopra (1 o 2) in formato pdf e appone firma digitale; in seguito carica il modulo di domanda nell'apposita sezione indicata al punto 1. A conferma del buon esito delle operazioni di caricamento e trasmissione del modulo di domanda, la procedura informatica rilascia un'attestazione di avvenuta presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco MIMIt.
3. Decorsi i termini per la trasmissione delle istanze di iscrizione, il Ministero provvede a definire l'elenco MIMIt sulla base delle istanze correttamente compilate e presentate.

NOTE

1. Le società di consulenza che risultano amministrare da una o più persone giuridiche o da enti e soggetti diversi dalle persone fisiche e per i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0 e i centri di competenza ad alta specializzazione che non siano iscritti al Registro delle imprese, possono iscriversi inviando, a partire dalle ore 10:00 del 19 giugno 2023 ed entro le 17:00 del 30 agosto 2023, una PEC all'indirizzo managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportando nell'oggetto "Voucher per consulenza in innovazione - richiesta accreditamento alla procedura informatica per l'iscrizione nell'elenco MIMIt". Il Ministero provvede all'espletamento degli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.
2. Nell'ambito della istanza di iscrizione, i soggetti richiedenti dovranno indicare un indirizzo PEC quale punto di contatto e potranno altresì riportare eventuali link a indirizzi web utili a rappresentare le proprie competenze ed esperienze professionali.

Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Milano
Viale Abruzzi, 94

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento.

La redazione di questo numero è stata completata il giorno 10 luglio 2023.

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2023 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.